



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE


CORTE DEI CONTI



0003568-05/12/2016-SC_MAR-T71-P



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL



Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Falconara Marittima - Vs. nota prot. n. 38080
del 20.10.2016

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 159/2016/PAR approvata nell'adunanza del
01.12.2016 concernente l'oggetto.

Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



Del. n. 159/2016/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2016

composta dai magistrati:

Presidente di Sezione Maurizio MIRABELLA - Presidente

Consigliere Pasquale PRINCIPATO – Componente

Consigliere Mario GUARANY – Componente relatore

Primo Referendario Valeria FRANCHI - Componente

Primo Referendario Marco DI MARCO – Componente

PARERE

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Comune di Falconara Marittima, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 25 ottobre 2016;

UDITO il relatore Cons. Mario Guarany;

FATTO

In data 25 ottobre 2016 è pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Falconara Marittima



ai sensi dell'art. 7 comma 8, della legge n. 131/2003.

L'Amministrazione istante pone il seguente quesito: *“se sia possibile adottare, in vigenza del DLgs. N. 50/2016 ed in applicazione della sua specificata norma transitoria (art. 216, comma 1), un regolamento disciplinante la determinazione, i criteri e le modalità di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione, relativo alle opere per il cui affidamento i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati e/o le lettere di invito siano state spedite prima dell'entrata in vigore del DLgs. N. 50/2016 e per le quali, pertanto, dovrebbe continuare ad applicarsi il d.lgs.163/06 e s.m.i., e quindi anche, si ritiene, il suo art. 93 (articolo che, peraltro, non consente alle Amministrazioni pubbliche di prevedere un fondo pari a zero, bensì consente di individuarne la percentuale, non superiore al 2% in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare)”*.

La stessa Amministrazione ha fatto presente che sulla materia risultano il parere della Sezione regionale di controllo per il Veneto reso con deliberazione n. 353 del 6 settembre 2016 e che in data 7.10.2016 ha posto analogo quesito all'ANAC di cui ha allegato copia.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni, nonché dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane da inoltrare per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formulata dal Sindaco che ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche.

Sotto il profilo oggettivo, si osserva quanto segue.

La funzione consultiva della Corte, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 può esplicarsi nella sola materia della “contabilità pubblica”.

La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle autonomie e la deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo hanno definito gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

Appare inoltre necessario richiamare la deliberazione n. 50/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo in cui è stato ribadito il costante orientamento secondo il quale *non possono ritenersi ammissibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi.*

Si segnala, al riguardo, che le Sezioni riunite si sono pronunciate ai sensi dell'articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che dispone, tra l'altro, che *Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.*

Deve poi rilevarsi che con riferimento ad analogo quesito posto dal Sindaco del Comune di Rubano la Sezione regionale di controllo per il Veneto, nell'adunanza del 6 settembre 2016, con deliberazione n. 353/2016/PAR, dopo aver valutato positivamente i profili dell'ammissibilità oggettiva, ha reso parere negativo, con una serie di argomentate motivazioni, in ordine alla possibilità per l'Amministrazione comunale di adottare un regolamento nella materia in esame con effetto retroattivo.

Infine occorre evidenziare che l'ANAC con delibera n. 924 del 7 settembre 2016, in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha reso un parere in ordine al regime transitorio applicabile agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche già programmati, oggetto dell'abrogata legge obiettivo e ora disciplinati dal nuovo codice degli appalti.

Ciò posto, il Collegio, considerato che l'Amministrazione istante ha fatto presente che in data 7.10.2016 ha posto analogo quesito all'ANAC di cui ha allegato copia, ritiene che il quesito sottoposto al suo esame non possa ritenersi ammissibile alla luce del principio sopra richiamato ribadito dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 50/CONTR/2010.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.

ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Falconara Marittima e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2016.

Il relatore

Mario GUARANY



Il Presidente


Maurizio MIRABELLA



Depositata in Segreteria in data 01 DIC. 2016

Il direttore della Segreteria

Carlo SERRA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 60373391 del 01/12/2016